

Linee di indirizzo Commissioni Tecniche Aziendali (DPR 371/98 art. 10) per la corretta contabilizzazione delle ricette di farmaci dispensati in distribuzione in nome e per conto (DPC)

N. CATEGORIA	DESCRIZIONE NON CONFORMITA' / IRREGOLARITA' RICETTE DPC	PROVVEDIMENTI/DISPOSIZIONI VIGENTI	NUOVE DISPOSIZIONI	SANZIONI	NOTE	DISPOSIZIONI PER IL PREGRESSO
1 mancante	Ricetta spedita in regime convenzionale senza indicazione del codice mancante	DGR 508/2018 - SEZIONE IRREPERIBILITA' IN DPC - punto C: "Nel caso in cui un farmaco di cui all'Allegato 1 della presente Delibera venga erogato in convenzionata senza l'attestazione della mancanza del prodotto o con attestazione non riscontrabile del sistema, il costo verrà addebitato a totale carico della farmacia che lo ha dispensato".	Nessuna modifica da apportare alle disposizioni vigenti. Modifica della sanzione stabilita con DGR 508/2018 e della modalità di verifica della irregolarità.	Modificare la DGR 508/2018 - SEZIONE IRREPERIBILITA' IN DPC - punto C.) come di seguito: "Nel caso in cui un farmaco di cui all'Allegato 1 della DGR 508/2018 e ss.mm.ii. venga erogato in convenzionata senza l'attestazione della mancanza del prodotto riscontrabile dall'analisi del flusso mancanti, si addebita la differenza tra il prezzo al pubblico, al netto degli sconti di legge, e il prezzo della confezione DPC".	N.B. La verifica dell'irregolarità sarà effettuata attraverso l'analisi del flusso mancanti e non solo a seguito constatazione della mancanza dell'apposizione del codice mancante. Precisare di apporre la dicitura "mancante" in ricetta	Le ricette irregolari già contestate e sottoposte alla Commissione nonché gli addebiti già contestati/notificati non sono sanati ma si applica la nuova sanzione a seguito di verifica dell'irregolarità effettuata con la nuova modalità
2 non sostituibile	Ricetta con prescrizione di un medicinale incluso nella lista di trasparenza, spedita in regime convenzionale perché il farmacista non ha effettuato la sostituzione con il farmaco equivalente (brand o generico) disponibile in DPC, pur in assenza della dizione "non sostituibile"	DGR 89 del 01.02.2019 (punto d) in caso di dispensazione di un farmaco brand o generico non presente in gara DPC il cui principio attivo sia presente in DPC, qualora nella ricetta non sia apposta la dicitura non sostituibile, il paziente paga per intero in caso il costo del farmaco dispensato.	Nessuna modifica da apportare alle disposizioni vigenti. Modifica della sanzione stabilita con DGR 89/2019 e definizione della modalità di applicazione della sanzione	In caso di dispensazione effettuata in convenzionata viene confermato il pagamento per intero del costo del farmaco da parte del cittadino. Disciplinare con provvedimento di Giunta Regionale le modalità applicative per effettuare gli addebiti come di seguito: Fino al 28/02/2019 la ricetta spedita in convenzionata non viene contestata; del 01/03/2019 alla data di definizione dell'accordo addebito della differenza del costo fra il farmaco dispensato ed il farmaco in gara DPC dispensabile (in base al prezzo di aggiudicazione). Dalla data di definizione dell'accordo, in caso di spedizione di ricetta irregolare come suespecificato, si dispone l'addebito diretto alla farmacia del costo del farmaco per intero, al netto degli sconti di legge. Dalla data di definizione dell'accordo, disciplinare con provvedimento di Giunta Regionale le modalità applicative per effettuare gli addebiti come di seguito: se il farmaco è stato erogato in DPC, si addebita la quota non corrisposta dal cittadino (sul prezzo di gara sostenuto dal SSR); se il farmaco è stato erogato in convenzionata in seguito alla irreperibilità dello stesso nel canale DPC, si addebita il costo del farmaco per intero, al netto degli sconti di legge.	RAZIONALE: la fattispecie è assimilabile all'erogazione a carico SSN di un farmaco di fascia C	Le ricette irregolari già contestate e sottoposte alla Commissione nonché gli addebiti già contestati/notificati sono sanati se trattati di ricette spedite sino al 28/02/2019. Per ricette spedite dal 01/03/2021 alla data di definizione dell'accordo si applica la sanzione affianco indicata.
3 non sostituibile	Ricetta con farmaco erogato come non sostituibile. In DPC o in convenzionata, senza la presenza della dicitura "Non sostituibile" sulla ricetta (ndr: il farmacista ha forzato il sistema per non far pagare al paziente la differenza di prezzo)	Caso non esplicitato nelle disposizioni vigenti; trattasi di fattispecie espressamente non consentita dall'applicativo in uso	Nessuna modifica da apportare alle disposizioni vigenti. Definizione della sanzione.			Le ricette irregolari già contestate e sottoposte alla Commissione nonché gli addebiti già contestati/notificati sono sanati sino alla data di definizione dell'accordo

N. CATEGORIA	DESCRIZIONE NON CONFORMITA' / IRREGOLARITA' RICETTE DPC	PROVVEDIMENTI/DISPOSIZIONI VIGENTI	NUOVE DISPOSIZIONI	SANZIONI	NOTE	DISPOSIZIONI PER IL PREGRESSO
4 non sostituibile	Ricette con dicitura NON SOSTITUIBILE, senza il codice di non sostituibilità A-B-C-D-E come previsto dalla DGR 508/2018	DGR 508/2018 - SEZIONE non sostituibilità - punto A "...l'assenza di classificazione secondo le tipologie dei casi previsti nelle lettere A) B) C) D) E) renderà applicabile la regola generale secondo cui la farmacia dovrà fornire all'assistito la specialità medicinale aggiudicata dalla procedura di gara regionale..."	Modificare la DGR 508/2018 nella sezione "sulla non sostituibilità" punto A, come di seguito: "...Anche in caso di assenza di classificazione secondo le tipologie dei casi previsti nelle lettere A) B) C) D) E) f, il farmacista è tenuto ad erogare il farmaco prescritto. Sarà compito della ASL segnalare l'irregolarità al medico prescrivente per l'eventuale contestazione attraverso la Commissione preposta".		è consentita al farmacista l'erogazione del farmaco NON SOSTITUIBILE anche in assenza del codice A-B-C-D-E	Le ricette irregolari già contestate e sottoposte alla Commissione nonché gli addebiti già contestati/notificati sono sanati sino alla data di definizione dell'accordo
5 n. unità posologiche	Ricetta spedita in regime convenzionale per la mancanza del confezionamento prescritto (in termini di n. di unità posologiche) tra quelli disponibili in DPC	DGR 780/2017 (Allegato 2 pag. 5) viene dato mandato alla ASL capofila di verificare gli eventuali ulteriori confezionamenti da rendere disponibili e contestualmente data informativa ai medici prescrittori sui confezionamenti in DPC e sulle condizioni in cui poter prescrivere eventuali confezionamenti non presenti in DPC	Nessuna modifica da apportare alle disposizioni vigenti; verificare con il Nucleo DPC la necessità di eventuali ulteriori confezionamenti con diverso numero di unità posologiche da rendere disponibili nel canale DPC. Predisporsi specifiche comunicazioni per i medici prescrittori sulle confezioni disponibili. Dalla data di sottoscrizione dell'accordo, in caso di prescrizione di farmaco contenente n. unità posologiche diverso da quello presente in DPC o in caso di prescrizione di farmaco priva del n. unità posologiche, con provvedimento di Giunta Regionale autorizzare il farmacista a dispensare esclusivamente la confezione presente in DPC.	Dalla data di sottoscrizione dell'accordo, in caso di dispensazione in convenzionata si addebita la differenza tra il prezzo al pubblico, al netto degli sconti di legge, e il prezzo della/e confezione/e presente in DPC		Le ricette irregolari già contestate e sottoposte alla Commissione nonché gli addebiti già contestati/notificati sono sanati sino alla data di definizione dell'accordo
6 urgenza	Ricetta con farmaci in DPC spediti in regime convenzionale, ad assistiti della regione, con ricetta prescritta da Guardia Medica o da Pronto Soccorso, con erogazione più di un pezzo Della fattispecie non è applicabile alle EBPm senza dicitura PHT che seguono le regole della convenzionata	DGR 89 del 01.02.2019 (punto h) viene dato mandato alla ASL capofila di verificare la opportunità di prevedere ministock per farmaci indifferibili	Rammentare ai medici prescrittori del PS e delle Guardie Mediche le modalità prescrittive dei farmaci in urgenza e dei farmaci indifferibili.	Le eventuali ricette contestate vengono discusse in Commissione.		Sottoporre alla Commissione le ricette già spedite alla data di sottoscrizione dell'accordo
7 urgenza	Ricetta con farmaci in DPC spediti in regime convenzionale, ad assistiti della regione, con ricetta prescritta da Guardia Medica, con intervallo di tempo (tra data di prescrizione e di erogazione) superiore alle 24 ore. Della fattispecie non è applicabile alle EBPm senza dicitura PHT che seguono le regole della convenzionata	DGR 89 del 01.02.2019 (punto h) viene dato mandato alla ASL capofila di verificare la opportunità di prevedere ministock per farmaci indifferibili	Nessuna modifica da apportare alle disposizioni vigenti	La ricetta contestata viene discussa in Commissione, valutando caso per caso. Le urgenze vanno valutate sul sabato e festivi caso per caso.		Sottoporre alla Commissione le ricette già spedite alla data di sottoscrizione dell'accordo

N.	CATEGORIA	DESCRIZIONE NON CONFORMITA' / IRREGOLARITA' RICETTE DPC	PROVVEDIMENTI/DISPOSIZIONI VIGENTI	NUOVE DISPOSIZIONI	SANZIONI	NOTE	DISPOSIZIONI PER IL PREGRESSO
	biosimilari	Ricette con erogazione di farmaci biologici a brevetto scaduto senza dichiarazione da parte del medico del nome commerciale ma con il solo nome del principio attivo	Prot. RA/0163591 del 22.04.2021: "la prescrizione dei farmaci biologici a brevetto scaduto deve contenere il nome commerciale della specialità medicinale e non è ammessa la sostituzione dello specifico medicinale indicato da parte del farmacista. Il medico sulle ricette SSN è tenuto a prescrivere – specificando il nome commerciale della specialità medicinale sulla ricetta – esclusivamente i medicinali contrattualizzati a livello regionale," siccome comunicati dal Servizio farmaceutico regionale.	Integrare le disposizioni della nota prot. RA/0163591 del 22.04.2021 come di seguito: "Nel caso di inizio terapia, in cui non si riesca a contattare il medico per la regolarizzazione della ricetta, il farmacista - al fine di non causare ritardo o interruzione di terapia - consegna al paziente il biosimilare presente in DPC, aggiudicato al prezzo più basso. In caso di terapia già in corso, il farmacista appone sulla ricetta l'annotazione che attesti l'avvenuto confronto con il medico prescrivente e/o la dichiarazione del paziente sul nome commerciale di biologico/biosimilare (vedi DM 31.03.2008) della terapia in corso. Il farmacista è autorizzato a consegnare al paziente una sola confezione del farmaco, nelle more della acquisizione di una ricetta regolarmente redotta. "	Nel caso di erogazione di più di un pezzo: in DPC, addebito diretto del costo del servizio; in convenzionata, addebito diretto della differenza tra il prezzo al pubblico, al netto degli sconti di legge, e il prezzo della confezione DPC	Prevedere la possibilità di rendere visibili alle farmacie a sistema i prezzi di gara (e relativa differenza a carico del cittadino) dei farmaci in accordo quadro	Le ricette irregolari già contestate e sottoposte alla Commissione nonché gli addebiti già contestati/notificati sono sanati sino alla data di definizione dell'accordo
	biosimilari	Prescrizione di biosimilari diversi da quelli contrattualizzati a livello regionale e dispensazione in convenzionata del farmaco prescritto	Prot. RA/0163591 del 22.04.2021: biosimilari diversi da quelli contrattualizzati a livello regionale non sono rimborsabili in nessun modo in regime SSN (né in DPC né in convenzionata); nel caso quindi di prescrizioni recanti medicinali biosimilari diversi da quelli indicati, al fine della erogazione a carico SSN, l'assistito dovrà essere rinviato al medico per i necessari adeguamenti prescrittivi. (In ottemperanza alla Legge del n. 233/2016 Articolo 1 Comma 407)	Nel caso in cui non si riesca a contattare il medico per la regolarizzazione della ricetta, il farmacista - al fine di non causare ritardo o interruzione di terapia - SOLTANTO in presenza di situazioni di comprovata urgenza, dispensa il farmaco prescritto in convenzionata, consegnando al paziente una sola confezione del farmaco. Se il medico non ritiene possibile effettuare lo switch con un farmaco presente in DPC, compila la "scheda di prescrizione farmaco biologico a brevetto scaduto non acquisito in DPC" all'uso predisposta in cui viene riportata la motivazione clinica per cui non è possibile effettuare lo switch; detta scheda deve essere presentata, unitamente alla ricetta, dal paziente quando si reca in farmacia. Il farmacista eroga il farmaco in convenzionata solamente in presenza della scheda succitata e la inserisce nell'apposita mazzetta in allegato alla ricetta.	Nel caso di erogazione di più di un pezzo: in DPC, addebito diretto del costo del servizio; in convenzionata, addebito diretto della differenza tra il prezzo al pubblico, al netto degli sconti di legge, e il prezzo della confezione DPC	Informare gli specialisti della lista dei biosimilari presenti in DPC. Si dà mandato al SFT di effettuare un monitoraggio mensile: il numero ricette del farmaco non contrattualizzato in DPC deve essere <1% sul totale ricette degli stessi farmaci contrattualizzati in DPC.	Le ricette irregolari già contestate e sottoposte alla Commissione nonché gli addebiti già contestati/notificati sono sanati sino alla data di definizione dell'accordo
10	NOTA AIFA	Dispensazione in DPC di farmaco sottoposto a nota limitativa AIFA, senza l'apposizione della NOTA richiesta al fine della erogabilità a carico SSN	Caso non esplicitato nelle disposizioni vigenti; trattasi di fattispecie assimilabile al regolamento della farmaceutica convenzionata	In caso di dispensazione in DPC di farmaco sottoposto a nota limitativa AIFA, senza l'apposizione della NOTA, si addebita il costo del servizio.			Le ricette irregolari già contestate e sottoposte alla Commissione nonché gli addebiti già contestati/notificati sono sanati sino al 31.12.2019, e si applica la sanzione esplicitata all'articolo

Con la sottoscrizione delle presenti Linee guida le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private (Federfarma e Assofarm) dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa, iniziativa, atto stragiudiziale e/o giudiziale intrapresi o da intraprendersi nei confronti della Regione Abruzzo e/o delle Aziende Sanitarie Locali regionali in relazione alla materia che ne costituisce oggetto.

Con la sottoscrizione le predette Organizzazioni sindacali approvano altresì l'inserimento dei principi attivi proposti alla Commissione Tecnica nel corso della riunione del 1 luglio us, siccome indicati nella nota Prot.n.r. RA/0243605/21 del 10/06/2021 recante "Richiesta convocazione Commissione Tecnica DPC - Proposta inserimento ed esclusione farmaci elenco DPC" - allegata alla presente - ai punti 1), 2) e 3) e l'esclusione del principio attivo di cui al punto 4).

Pescara, 18 gennaio 2022

Federfarma Abruzzo – dr. Giancarlo Visini

Assofarm – d.ssa Alessandra Santangelo

Il Direttore del Dipartimento Sanità – dr. Claudio D'Amario

Il Dirigente del Servizio Assistenza farmaceutica – d.ssa Stefania Melena